

<p><b>Norma di commercializzazione generale</b>  <b>Reg. (UE) n. 543/2011 del 07/06/11 Allegato I parte A</b></p>	<p>Caratteristiche minime: prodotti devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— interi; sani; esclusi i prodotti affetti da marciume o con alterazioni che li rendano inadatti al consumo;</li> <li>— puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;</li> <li>— praticamente privi di parassiti;</li> <li>— praticamente esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti;</li> <li>— privi di umidità esterna anormale e di odore e/o sapore estranei.</li> </ul> <p>Lo stato dei prodotti deve essere tale da consentire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il trasporto e le operazioni connesse,</li> <li>— l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti</li> </ul>
<p><b>Caratteristiche minime di maturazione</b></p>	
<p>I prodotti devono essere sufficientemente, ma non eccessivamente, sviluppati e i frutti devono avere un grado di maturazione sufficiente, ma non eccessivo.</p> <p>Lo stato di sviluppo e di maturazione dei prodotti devono essere tali da consentire il proseguimento del loro processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato.</p>	
<p><b>TOLLERANZE DI QUALITA' PER I PRODOTTI DI CIASCUNA PARTITA</b></p>	
<p>In ciascuna partita è ammessa una tolleranza del 10 % in numero o in peso di prodotti non rispondenti ai requisiti qualitativi minimi. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.</p>	
<p><b>DA INDICARE IN ETICHETTA</b></p>	
<p>Nome e indirizzo imballatore e/o speditore o suo codice.</p> <p>Questa indicazione può essere sostituita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore,</li> <li>— solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura «imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore.</li> </ul>	<p>Nome completo del paese di origine ( 1 ). Per i prodotti originari di uno Stato membro, il nome deve essere indicato nella lingua del paese di origine o in ogni altra lingua comprensibile ai consumatori del paese di destinazione. Per gli altri prodotti, il nome deve essere indicato in una lingua comprensibile ai consumatori del paese di destinazione.</p>